

Carlotta Latini

## Soldati delinquenti, scienza giuridica e processi penali militari nell'Italia unita<sup>1</sup>

SOMMARIO: 1. La specialità del processo penale militare, i militari e la scelta del tipo di pena nel 'magnifico arsenale di penalità' – 2. «L'alienazione di mente ondeggia in una specie di mar burrascoso». L'imputabilità nel processo penale militare

ABSTRACT: In the second half of the nineteenth century, the science of criminal law began a debate for the abolition of the death penalty for crimes committed by the army and for the revision of the Military Penal Code of 1869. It was believed that the soldiers should enjoy the same guarantees of common citizens, especially in trials for certain types of offenses such as insubordination, for which the prescribed penalty was very severe. The discussion is placed within the broader debate on the freedom and rights of citizens and the consequent elimination of all those privileges and differences in treatment that in a more or less explicit were allowed under Italian law after unification. A paradigmatic example is the process to Salvatore Misdea, who was accused of murder in the army barracks where he was making the compulsory military service. The story of Salvatore Misdea is illustrative of how the legal science would address during the second half of the nineteenth century some crucial points for the 'constitutional criminal law'. Eligibility, natural judge, guarantees, technical expertise and its relevance in the criminal trial were all issues at the center of scientific debate of those years and represented moments and opportunities to a rethinking of some institutions and an attempt, where possible, to refine the look of the jurist and guide policy choices of law.

KEY WORDS: military criminal trial - imputability - death penalty

### 1. La specialità del processo penale militare, i militari e la scelta del tipo di pena nel 'magnifico arsenale di penalità'

Nella «bufera di empirismo»<sup>2</sup> che stava per investire il Paese, una parte della scienza del diritto criminale si misurava con l'opportunità di una campagna abolizionista in merito alla pena di morte<sup>3</sup> anche per i reati di stampo militare e per la revisione della «scala

<sup>1</sup> “Mi chiamo Misdea Salvatore, detenuto per aver esploso diversi colpi di fucile... essendo ubbriaco”; “Con mio padre e mia madre ci rivedremo all'inferno; ma quanto a mio fratello Michele, se non sarò fucilato, lo voglio ammazzare”, Salvatore Misdea, Lombroso – L'uomo delinquente, [vol. II, pp. 56, 61, 62, 4 ed. 1889].

<sup>2</sup> M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone (cur.) *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, pp. 163-167, ora in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, I, pp. 512 e ss.

<sup>3</sup> M. Da Passano, *La pena di morte nel Regno d'Italia. 1859-1889*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, II (1992), pp. 341-379, pubblicato anche in S. Vinciguerra (cur.), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova 1999 pp. 579-649; Id., *La pena di morte nel Granducato di Toscana (1786-1860)*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, I (1996), pp. 39-66; Id., *La pena di morte nella Francia rivoluzionaria e imperiale*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, I (1997), pp. 379-426; Id., *Emendare o intimidire? La codificazione penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, cit., p. 512. La bibliografia su tale questione è molto estesa: sul punto cfr. almeno M. A. Cattaneo (cur.), *Pena di morte e civiltà del diritto*, Milano 1997; I. Mereu, *La morte come pena. Saggio sulla violenza legale*, Roma 2000; C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2010, pp. 226 e ss.; F. Colao, “Il dolente regno delle pene”. *Storie della varietà “della idea fondamentale del giure punitivo” tra Ottocento e Novecento*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, I (2010), pp. 129-156. Più in generale cfr. l'intero volume di P. Costa (cur.),

penale» del codice penale militare del 1869. Si trattava più in generale dell'equiparazione dei soldati ai cittadini comuni sul piano delle guarentigie riconosciute dallo Statuto, specie nei processi per alcuni tipi di reato come l'insubordinazione, rispetto ai quali la pena prescritta era molto grave<sup>4</sup>. Il dibattito si collocava nell'ambito della più ampia discussione sulle libertà e sui diritti dei cittadini e la conseguente eliminazione di tutti quei *privilegi*<sup>5</sup> e differenze di trattamento che in maniera più o meno esplicita erano consentiti dall'ordinamento giuridico italiano dopo l'Unità. Si pensi ad esempio, al mantenimento di due diversi codici, quello penale *comune* e quello penale militare, e di una giurisdizione penale speciale per i militari, per non parlare della persistenza di una legislazione penale comune non uniforme per l'Italia almeno fino al Codice Zanardelli. Restava inoltre aperto il dibattito sulla specialità del diritto e del processo penale militare e della sua opportunità alla luce dello Statuto.

Il processo penale militare prevedeva meno garanzie per l'imputato rispetto a quello misto (o inquisitorio mitigato, sorta di *mostricciuolo*<sup>6</sup>) previsto per i cittadini comuni. Al contempo, la rilevanza dell'esame psichico del soldato delinquente e della perizia medico-legale<sup>7</sup>, in molti casi volta a dimostrare la follia dell'imputato o comunque la grave minorazione mentale, risultava piuttosto scarsa in questo tipo di processi anche per la difficoltà persistente nella definizione della malattia mentale e della sua catalogazione e soprattutto nel delineare il delicato rapporto tra tale malattia e gli effetti sull'imputabilità.

Dopo la cosiddetta abolizione di fatto della pena di morte e prima che il nuovo codice penale unico entrasse in vigore, la questione della criminalità dei soldati e dei militari in genere, era oggetto di analisi e valutazione, sia dai giuristi della Scuola penale italiana, o Scuola liberale, poi detta classica *per dileggio* come protesterà Lucchini<sup>8</sup>, sia da parte di coloro che venivano considerati come appartenenti alla Scuola positiva. In molti casi, si trattava di inaugurare un dibattito scientifico in un settore del diritto, sul versante processuale e sostanziale, rimasto in ombra. Il diritto penale militare rappresentava una sorta di metafora della società civile, racchiudeva un nucleo di principi e di istituti che in molti casi poteva essere condiviso tra civili e militari. Ecco perché la scienza giuridica, inizialmente cauta di fronte a tale ambito, iniziava a compiere incursioni sempre più

---

*Il diritto di uccidere. L'enigma della pena di morte*, Milano 2010. Sulla questione, in particolare, della pena di morte nell'esercito cfr. L. Lucchini, *Soldati delinquenti. Giudici e carnefici*, Bologna 1884; V. Tuzzolino, *L'esercito e la pena di morte. Conferenza letta al circolo giuridico di Palermo il 17 agosto 1884*, Palermo 1901.

<sup>4</sup> Sul punto mi permetto di rinviare a C. Latini, *Cittadini e nemici*, cit., pp. 209 e ss., anche per la relativa bibliografia.

<sup>5</sup> Parlava di *odioso privilegio* B. Giuseppe, *La revisione dei codici penali militari*, Bergamo 1890, p. 20, ricordando l'opinione di coloro secondo i quali la giurisdizione penale militare era eccezionale. Cfr. P. Del Negro, N. Labanca, A. Staderini, *Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d'Italia*, Milano 2005.

<sup>6</sup> E. Brusa, *Sul nuovo positivismo nella giustizia penale Riflessioni di un criticista che preferirebbe il vecchio*, Roma-Torino-Napoli 1887, p. 2; Cfr. M.N. Miletta, *Un processo per la Terza Italia. Il Codice di procedura penale del 1913, L'Attesa*, I, Milano 2003, p. 30; Id., (cur.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*. Atti del Convegno, Foggia 5-6 maggio 2006, Milano 2006; in generale, cfr. F. Colao – L. Lacchè – C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna 2008.

<sup>7</sup> Cfr. G. Alessi, *Sapere medico e giudizio penale. Alessi legge Pastore*, A. Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona 1998, in "Storica", XV (1999), pp. 153-164; E. Daggunagher, *Medico legale ed educazione medica del giurista: il rapporto fra la perizia e la formazione del libero convincimento del giudice*, M.G. Di Renzo Villata (cur.), *Formare il giurista. Esperienze nell'area Lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano 2004, pp. 607 e ss.

<sup>8</sup> M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, cit. p. 537.

frequenti fino quasi a rivendicare un ruolo maggiormente attivo nell'analisi, speculazione, e in fin dei conti nel voler dare un'impronta ad un ambito del diritto che sembrava obbedire a regole proprie. Se la società militare avrebbe dovuto essere lo 'specchio' di quella civile che in essa si doveva riflettere vedendosi migliore, il punto restava definire le regole e sicuramente importanza acquisivano le riflessioni sulle libertà, le garanzie fondamentali, la cittadinanza<sup>9</sup>. Il discorso sul soggetto di diritto finiva così per frammentarsi nelle molteplici immagini dei singoli, nella *moltiplicazione delle figure di soggettività*. Nel *gioco dell'eguaglianza e delle differenze*<sup>10</sup>, la specialità dei militari assumeva un ruolo centrale.

In questo senso, alcuni processi penali militari importanti e che ebbero risonanza specie nella pubblica opinione, come la strage di Pizzofalcone (1884) commessa dal militare Salvatore Misdea, rappresentavano non solo l'occasione per affrontare nuovamente la questione della pena di morte, ma anche per riaprire il dibattito sull'esigenza delle stesse garanzie nel processo penale comune e in quello militare, e quindi anche della rilevanza delle perizie mediche sul piano della piena capacità del reo e dell'irrogazione della pena di morte, anziché, in certi casi, il ricorso all'assoluzione o ad altro tipo di pena. In una continua comparazione tra mondo dei civili e quello dei militari, la scienza giuridica era divisa tra totale eguaglianza dei cittadini e le complesse dinamiche della persistenza-emersione delle differenze di *status*.

Dato il ritardo con il quale la scienza giuridica iniziava a riflettere sulla questione penale militare, non meraviglia come gli studi medici e psichiatrici, antropologici e le indagini di tipo statistico entrassero con un po' di ritardo ma a pieno titolo anche in quello che poteva, tra dubbi ed incertezze, essere considerato un settore del diritto penale processuale e sostanziale. Molte indagini mediche erano volte a dimostrare una patologia che avrebbe quasi certamente condotto il soggetto a essere riformato cioè a essere dichiarato inabile alla leva<sup>11</sup> e che quindi non si sarebbe dovuto trovare nell'esercito. La relativa vicinanza nel tempo della coscrizione obbligatoria<sup>12</sup> per gli italiani rendeva, come si vedrà, certamente più sensibile una parte della scienza giuridica a dare rilevanza alle difficoltà anche di tipo, per così dire, psicologico, di adattamento del giovane alla disciplina militare.

In generale, si riteneva che i processi penali militari fossero improntati a maggiore sveltezza e rapidità, con un sacrificio corrispondente delle garanzie dell'imputato. In tempo di guerra il fenomeno era macroscopico, con la contrazione della fase istruttoria e il venir meno della commissione di inchiesta. In tempo di pace, se si confrontano il processo penale comune secondo il codice di rito del 1865 e quello penale militare (processuale e sostanziale) del 1870, si constata una certa analogia delle fasi processuali, ad esempio l'istruzione, che una volta completata conduceva a non luogo a procedere o al

---

<sup>9</sup> Fondamentale il lavoro di P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 3. *La civiltà liberale*, Roma-Bari 2001, pp. 363 e ss.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 365.

<sup>11</sup> Sia la legge sulla leva del 20 marzo 1854, sia quella del 6 agosto 1888 erano accompagnate da un elenco di inabilità al servizio militare. L'elenco era in realtà allegato nel r. d. n. 103 del 3 aprile 1892.

<sup>12</sup> In base alla l. 20 marzo 1854 n. 1676, art. 1 «L'Esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della Leva militare, o che si arruolano volontariamente». In base all'art. 4 tutti i cittadini dello stato erano chiamati alla leva quando avevano compiuto 21 anni o anche prima in circostanze straordinarie. «Alla Leva degli arruolamenti volontari si procede secondo le disposizioni di questa Legge».

giudizio, e dunque al dibattito, ma con l'oggettiva differenza determinata dal fatto che nel caso di processo penale militare i giudici erano tutti militari e quindi con una competenza giuridica non adeguata. Il processo era in entrambi i casi di tipo tendenzialmente inquisitorio con maggiori poteri riconosciuti alla difesa in sede dibattimentale nel processo penale ordinario, ad esempio, nell'escussione dei testimoni e nell'interrogatorio dell'imputato, che nel caso del processo penale militare era sempre diretto e svolto dal Presidente. Questo, sul piano dell'esame del reo, attuava l'effetto della domanda diretta e attenuava il risultato dell'immediatezza della domanda e della risposta.

Le esigenze di una giustizia rapida si ispiravano alla ragion militare, alla disciplina dell'esercito, anche in virtù di una sorta di identificazione tra l'unità nazionale, l'idea di nazione e la forza dell'esercito, che, poco dopo l'unificazione nazionale era stato rinominato ed era passato dal *nomen* di *esercito nazionale* a *regio esercito*, evidenziando così, a detta di una parte della scienza giuridica, lo scollamento dal concetto di nazione intesa come popolo o comunque costituita anche grazie al suo consenso e l'assorbimento nella monarchia e la trasfigurazione nella persona fisica del suo capo, il re.

Progressivamente oggetto delle attenzioni del legislatore, di quelle della politica e infine della scienza giuridica, l'esercito come società artificiale si configurava sempre più come un ordinamento separato e per la sua specialità, assoggettato ad una giurisdizione speciale, con le conseguenze negative che erano ormai evidenti. La contemporanea impossibilità però di tenere separate le due *societates*, quella dei civili e quella dei militari, dati i continui scambi, anche sul piano delle fattispecie in ambito penale, si pensi al caso dello stato d'assedio politico o fittizio, rappresentava uno dei motivi della complessità del diritto penale dello stato liberale di diritto e della dicotomia tra eccezionale e ordinario<sup>13</sup>, attraversata dal filo di congiunzione del concetto di specialità.

Accanto a questa riflessione, maturava l'edificazione, nel penale, del concetto di nemico, interno ed esterno, che rappresentò una vera sfida per l'essenza stessa dello stato italiano dopo la sua costituzione. Quasi consustanziale alla sua edificazione, elemento di tipo corroborante dell'identità nazionale, l'edificazione del concetto di nemico appariva funzionale al neo ordine costituito. Le molteplici declinazioni della figura del nemico interno<sup>14</sup> percorrevano la scienza giuridica, che, pure divisa tra le varie posizioni, si apriva a nuove correnti e soprattutto ai nuovi studi sulla figura del delinquente, spostando l'asse dal reato e dalla questione criminale al criminale in sé.

La pace sociale o se si vuole l'ordine, la salute fisica, l'integrità e la disciplina-disciplinamento, furono allora valori condivisi tra la società "artificiale" dell'esercito, e quella "naturale" dei cittadini comuni<sup>15</sup>. Ma dalla "parte armata" della società, si pretendeva qualcosa in più: una speciale disciplina, un onore, un'affezione per la Patria e un rigore necessari alla rappresentazione fisica, vitale, della nazione e della corona.

---

<sup>13</sup> Su cui cfr. C. Latini, *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2005. Cfr. l'intero numero monografico dei "Quaderni storici", II (2009), Sistemi di eccezione, M. Vallerani (cur.), passim, S. Martín, *Legislación autoritaria, estados de sitio y enemigos políticos en la construcción del Estado liberal*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno," XXXIX (2010), p. 875, e M. Meccarelli – P. Palchetti – C. Sotis (curr.), *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, Macerata 2011.

<sup>14</sup> Sull'edificazione della figura del nemico indispensabile la lettura dei due volumi *I diritti dei nemici* dei "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XXXVIII (2009).

<sup>15</sup> P. Cappellini, *Der unheimliche Feind. Melancholia politica, terrore, diritto: il nemico totale come figura dell' "Inverted Totalitarianism"*, in *Le regole dell'eccezione*, cit., pp. 41 e ss.

Per altro verso, la tutela delle guarentigie dei *regnicoli* e cioè la necessità, per così dire, che i soldati fossero considerati cittadini almeno al di fuori del tempo di guerra e come tali sottoposti alle stesse leggi e alla stessa giurisdizione dei civili era manifesta soprattutto laddove si verificassero processi con condanne anche molto gravi relative a fattispecie comuni, che solo per il contesto in cui si erano verificate e per la qualità delle persone coinvolte rientravano nelle ipotesi previste dal codice penale militare. La specialità della procedura penale militare, che pure nella sostanza si scontrava con la previsione statutaria che vietava la distrazione dal giudice naturale<sup>16</sup> ma che formalmente rispettava il divieto di istituzione delle giurisdizioni straordinarie<sup>17</sup>, aveva come conseguenza la violazione delle *guarentigie fondamentali*. In questo senso la specialità dell'incriminazione non richiedeva la specialità della giurisdizione e non giustificava la sottrazione di alcuni soldati autori di reati di sangue, come Misdea, al giudice naturale e soprattutto l'irrogazione di una pena, come quella di morte, che ai cittadini comuni non veniva più applicata.

La complessità, sul piano dottrinale e normativo di questo tema, non va sottovalutata: il dibattito sulla pena di morte si incrocia infatti con quello sull'unificazione del diritto penale, che stentava ad arrivare, per varie ragioni, e non solo per il fatto che la Toscana avesse eliminato la pena di morte dalla scala penale del suo codice. Una parte della scienza giuridica era contraria alla pena capitale: Lucchini ad esempio, ricordando come l'esperienza avesse dimostrato che neppure le pene capitali e perpetue comminate per i più gravi e atroci misfatti servissero da freno a coloro che li commettevano, sosteneva che al contrario tali pene andavano a rappresentare uno dei *maggiori ostacoli al progresso delle istituzioni repressive*<sup>18</sup>. «Non à miglior fondamento pratico, e più di tutto si ispira a contemplazioni astratte ed osservazioni imperfette e fallaci, la proposta di classificare giuridicamente in diverse categorie i delinquenti, a seconda che essi sien per giudicarsi, d'occasione, di passione, nati, incorreggibili, ed altro...e di ciò è facile persuadersi quando si veggono battezzati per incorreggibili quei disgraziati malfattori che noi stessi educiamo alla recidiva nelle nostre carceri»<sup>19</sup>. Ad avviso di Lucchini inoltre sarebbe stato opportuno abbreviare il periodo delle maggiori detenzioni, magari accrescendone il rigore; egli era anche contrario all'istituto della sorveglianza speciale. Sarebbe stato meglio irrogare una pena breve ma severa, in modo tale che il condannato non avesse modo di abituarsi, visto che l'uomo a lungo andare, come egli ricordava sulla scia di considerazioni che si legavano a quelle dell'illuminismo penale, si abituava a qualunque genere di condizioni di vita.

---

<sup>16</sup> In realtà, in molti casi, la dottrina sul punto riteneva che il giudice naturale del militare fosse proprio il tribunale militare e che in questo senso lo Statuto venisse osservato. A ben vedere, si trattava di una interpretazione alquanto forzata della questione del giudice naturale, per cui si rinvia a P. Alvazzi del Frate, *Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall'ancien Régime alla restaurazione*, Roma 1999, spec. pp. 8 e sgg. Per un'analisi in chiave storica dell'esperienza dei *gesetzlichen Richters*, in una prospettiva di tipo comparativo, v. U. Seif, *Recht und Justizhoheit. Historische des gesetzlichen Richters in Deutschland, England und Frankreich*, Berlin 2003.

<sup>17</sup> I tribunali militari erano infatti tribunali speciali ma non straordinari, ed erano precostituiti per legge. Cfr. sul punto C. Latini, *Cittadini e nemici*, cit., pp. 223 e ss.; di diverso avviso L. Lucchini, *Soldati delinquenti*, cit., p. 14: «uomini assai più competenti di me dimostrano come sia venuto il tempo di farla finita col trattamento duro, eccezionale, arbitrario verso i soldati».

<sup>18</sup> L. Lucchini, *Sull'antico progetto del nuovo codice penale italiano. Considerazioni generali*, in "Rivista penale", XV (1881), pp. 466-467.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 467.

## 2. «L'alienazione di mente ondeggia in una specie di mar burrascoso». L'imputabilità nel processo penale militare

Il problema dell'imputabilità del reo nel processo penale si pone come uno dei punti cruciali della scienza penale del momento. Il processo a Salvatore Misdea può essere in questo senso ben utilizzato per spiegare come si cominci a ragionare di imputabilità e di altre questioni anche all'interno dei processi penali militari.

Il giudizio a carico di Salvatore Misdea, calabrese, si gioca allora intorno ad alcune variabili: innanzi tutto, su una implicita e tendenziale "inferiorità" atavica del Misdea<sup>20</sup>, tendente alla follia<sup>21</sup>.

Nel progetto di edificazione nazionale, la costruzione di un esercito disciplinato e "sano", nonché regio, era una parte importante, quasi fondamentale; lo rivela Luigi Lucchini, ad avviso del quale due erano le istituzioni principali del paese: la magistratura e l'esercito<sup>22</sup>. Ma mentre per la magistratura v'erano solo rimproveri, a suo dire, e le si lesinava "il pane per vivere", all'esercito, diceva Lucchini, non si negava nulla: una delle parti più cospicue del bilancio del Regno era infatti ad esso destinata.

Il problema dell'onore del soldato – che si doveva tradurre in buona sostanza nel patriottismo – era legato alla leva obbligatoria che strappava i cittadini alle loro attività consuete trasportandoli in una società appunto artificiale e adattandosi alla vita militare. Nel commentare l'analisi statistica dei reati e dei suicidi – in pericoloso aumento – da parte dei militari di leva, si riscontrava in quegli anni un tendenziale malcontento di prestare il servizio nell'esercito nazionale, con considerazioni quasi di estraneità per molti rispetto a tale servizio considerato non un'attività resa per il proprio paese ma al contrario percepita alla stessa stregua di un obbligo da prestare per un paese straniero. Si trattava di

---

<sup>20</sup> Il 13 aprile del 1884, nella caserma Forte dell'Ovo di Napoli, il ventiduenne militare di leva Salvatore Misdea dopo una serie di episodi di maltrattamento all'interno della caserma, essendo stato deriso dai commilitoni lombardi e chiamato con alcuni appellativi spregiativi, in stato di ebbrezza, reagiva esplodendo 52 colpi di fucile compiendo una vera e propria strage, per difendere, a suo dire, l'onore suo e dei calabresi pesantemente offeso. L'insistita umiliazione, e soprattutto lo schiaffo ricevuto avevano prodotto una forte sofferenza psichica, l'offesa, però, era solo la *causa determinante*, che si sovrapponeva a quella *predisponente*, cioè al fattore biologico (ereditarietà), che lo aveva fatto nascere delinquente. Misdea fu imputato di «Insubordinazione con vie di fatto, mediante omicidio e mancato omicidio, commessi per motivi non estranei alla milizia ed aggravata da omicidi consumati e mancati di altri militari di grado uguale». Il fatto cruento culminato con l'esecuzione capitale del reo per fucilazione alle spalle, suscitò grandissima curiosità nell'opinione pubblica italiana ed europea, e non mancarono le pubblicazioni che trattarono le parti più salienti degli eventi, al punto che in alcuni casi esso prese la piega del caso giudiziario che si trasforma in racconto *noir*. Tra i periti nel processo si trova anche Cesare Lombroso. Il tribunale militare era composto da 6 ufficiali-magistrati e militare era anche l'avvocato fiscale, con funzioni di pubblico ministero; la requisitoria contro Misdea, militare di leva, fu scritta dal Isidoro Mel e fu pubblicata da diversi giornali. In questa sede Lombroso sostenne la tesi della correlazione tra epilessia e criminalità, equiparando il folle morale (pazzia acquisita) al delinquente nato. «La follia morale, l'epilessia, l'ereditarietà, la *barbarie del paese d'origine e della famiglia*, i traumi e l'alcolismo» configuravano la parziale irresponsabilità dell'imputato che fu fucilato a Napoli. Cfr. *Storia del soldato calabrese Salvatore Misdea che nel giorno 13 aprile 1884 uccise e ferì undici camerati a colpi di fucile e che condannato a morte dal tribunale di guerra venne fucilato la mattina del 21 giugno stesso*, Firenze 1909.

<sup>21</sup> M.N. Miletta, *La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell'Italia postunitaria*, in "Acta Histriae", I (2007), pp. 321-322; E. Dezza, *Imputabilità e infermità mentale: la genesi dell'art. 46 del Codice Zanardelli*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", I (1991), pp. 189-229.

<sup>22</sup> L. Lucchini, *Soldati delinquenti*, cit., p. 68.

una tendenza in atto di segno opposto rispetto al progetto di edificazione nazionale<sup>23</sup>.

In questo senso, la ricerca di una spiegazione logica, di un movente per la strage compiuta da Misdea, apparentemente senza ragione, almeno relativamente ad alcune delle vittime, colpite per caso, spinge la difesa e l'accusa a misurarsi sul terreno della demenza dell'imputato, fino a coltivare l'ipotesi di una epilessia non diagnosticata, dell'antropofagia, dell'alcolismo. Peraltro, sul punto, la risposta del codice penale comune e cioè quello sardo-piemontese<sup>24</sup>, era quella della non punibilità se l'imputato si fosse trovato in uno stato di «assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione»<sup>25</sup>. Il codice penale militare del 1860 all'art. 56 e gli artt. 56 e 57 del codice penale militare per l'esercito del 1870, ripetevano quanto prescritto dal codice penale sardo piemontese e cioè si limitavano a riprodurre il contenuto dell'art. 94 del codice penale facendo tuttavia salvi i primi sei capi del titolo 2 del libro 1, sancendo che la cosiddetta forza irresistibile doveva essere fisica o materiale, altrimenti non si sarebbe potuta invocare. Si trattava dei casi di tradimento, spionaggio, della disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione, "vie di fatto", ecc. Naturalmente, non era ancora entrato in vigore il nuovo codice penale unitario per il Regno d'Italia, che avrebbe, all'art. 46, rinunciato a parlare di inesistenza del reato configurando invece l'ipotesi della non punibilità di chi avesse commesso il fatto se si fosse trovato in condizione di infermità mentale tale da esser privo di *coscienza* o *libertà* degli atti.

<sup>23</sup> Sul punto cfr. A.M. Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Torino 2000, p. 8.; Id., *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Roma-Bari 2011, e da ultimo cfr. C. Latini, *Per il "comune bene": modelli di federalismo e unitarismo nell'Italia del Risorgimento*, in P. Bianchi – C. Latini (cur.), *E pluribus unum. Dimensione storica e percorsi giuridici del principio di unità*, Napoli 2012, in corso di stampa.

<sup>24</sup> L. Lucchini, *Sull'antico progetto del nuovo codice penale italiano*, cit., pp. 457-460: l'unificazione legislativa che accompagnò quella politica non produsse l'unificazione del diritto penale sostanziale e l'Italia rimase divisa in tre parti fino al 1889. Come disse Luigi Lucchini: «mentre infatti tutte le contrade italiane obbediscono ad un solo medesimo ordinamento in materia di diritto civile, giudiziario, amministrativo, tre diversi codici penali si contendono l'impero dell'alta, (p. 457) della media e della bassa Italia (p. 458). E mentre noi guardiamo con ammirazione fra gli stati stranieri uno de' maggiori, la Germania, la cui compagine è di carattere essenzialmente federativo, prima ancora di essere stretta dai vincoli imperiali, stabilire come diritto comune una sola legislazione penale, più triste al certo si rappresenta lo spettacolo della pluralità dei codici nel nostro Paese unitario (p. 458). Senza tuttavia entrare nel merito della questione, se sia per avventura da desiderarsi e caldeggiarsi in termini assoluti l'uniformità della legislazione penale in un paese che à tanta varietà di tradizioni, di costumi, di condizioni morali, civili, intellettuali, una ragione intrinseca per affrettare coi voti la formazione del nuovo codice si ripone nel bisogno, ormai urgente, di sollevare le provincie del nord e del mezzodì dal giogo delle antiquate e viziosissime leggi francesi, servilmente accomodate a nostro uso e consumo, più o meno modificate da' dittatori e legislatori italiani. Notevoli progressi à fatto la dottrina in questi anni, si dice, e molti altri s'apparecchia a farne, perché si possa tollerare che più a lungo ancora perduri il dominio del codice del 1810. Né il Codice Toscano, incomparabilmente migliore, può schermirsi dell'esigenza di una riforma sostanziale in parecchie delle sue disposizioni». I tre codici erano il Codice penale sardo piemontese del 1859 che divenne il Codice del Regno d'Italia dopo l'Unità, quello toscano del 1853 e lo stesso codice del 1859 come modificato per le province napoletane. Quello di cui Lucchini si lamenta è la mancanza di una *unità nel metodo*, rimproverabile anche al *fiore dei criminalisti italiani*. Cfr. M. Sbriccoli, *La penalistica civile*, cit., p. 511, nota 25; A. Santangelo Cordani, *Alla vigilia del codice Zanardelli. Antonio Buccellati e la riforma penale nell'Italia postunitaria*, Milano 2008.

<sup>25</sup> Art. 94 del *Codice penale per gli stati di sua Maestà il re di Sardegna*, Torino 1859 e art. 56 del *Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia*, Milano 1871; P. Marchetti, *Le 'sentinelle del male'. L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XXXVIII (2009), II, p. 1039.

Negli anni che precedettero l'entrata in vigore del Codice Zanardelli, il dibattito sulla responsabilità e il libero arbitrio era stato accessissimo. Il trattamento processuale del militare epiletico o folle dipendeva infatti dall'accertamento della sua imputabilità o meglio punibilità, intesa nel senso di riconducibilità della responsabilità dell'azione al soggetto agente. Così, anche il famoso processo a Salvatore Misdea ruotava per un verso intorno alla dimostrazione della riconducibilità dell'azione, la strage, al suo autore e per altro verso intorno alla determinazione di tutti quegli elementi, come scriminanti o attenuanti che escludessero il dolo, riducessero la responsabilità per vizio di mente, come ad esempio l'assunzione di bevande alcoliche.

Si potrebbe dire che tutti questi elementi si presentano in vario modo intrecciati in un processo all'apparenza semplice, ma che al contrario risultava molto complesso: la difesa infatti cercava innanzi tutto di dimostrare l'esistenza della provocazione e della lesione all'onore e alla reputazione del Misdea. Il fenomeno del *nonnismo*, come anche del razzismo o della discriminazione specie nei confronti dei soldati di leva meridionali trapelava tra le carte di un processo in cui i militari-testimoni sentiti, non potevano che essere intimoriti dal fatto di rendere testimonianza di fronte a giudici militari, loro superiori. L'onore<sup>26</sup> di Misdea, schiaffeggiato da un altro soldato e da questi insultato e chiamato *calabrone*, era stato gravemente lesa: a nulla sembravano servire i richiami dei superiori che ricordavano a tutti di essere *fratelli d'Italia*. Ma a Misdea non vennero riconosciute le attenuanti della provocazione, dell'onore lesa, dello schiaffo e dei maltrattamenti ricevuti. La difesa, proprio a causa delle perizie tecniche, finiva per scivolare sulla sua dimensione di *mostro*<sup>27</sup>: figlio di un beone e di un'isterica, nipote di brigante, Salvatore Misdea è uno *scostumato, bevitore, epiletico, imbecille morale*<sup>28</sup>. Per quanto riguarda l'abuso di bevande alcoliche, per la disciplina prescritta dal codice penale sardo piemontese, non era considerato, se non dolosamente preordinato, una circostanza aggravante ma un'attenuante. L'art. 95 si pronunciava chiaramente in tal senso, prevedendo la diminuzione della pena da uno a tre gradi quando il reato fosse stato commesso in stato di piena ubriachezza non dolosamente contratto. Si trattava, in effetti, forse dell'unica attenuante che anche Salvatore Misdea riconosceva a se stesso sin dagli inizi della sua deposizione: «Mi chiamo Misdea Salvatore di Pietrantonio e di Maria Rosa Marinaro, di anni 22, da Girifalco (Catanzaro), sartore e barbiere; ora soldato nella 5<sup>a</sup> compagnia del 19° fanteria, al numero 9401 di matricola...Mi trovo detenuto qui dalle ore 10 p.m. circa di ieri sera per avere esplosi diversi colpi di fucile in camerata, essendo

---

<sup>26</sup> In generale, sul punto dell'onore, cfr. M. Cavina, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari 2005.

<sup>27</sup> E. Musumeci, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Milano 2012, pp. 76 e ss.; M. Foucault, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Milano 2002, p. 58, 280 e 282: «Il razzismo che nasce dalla psichiatria di quest'epoca è il razzismo contro l'anormale, il razzismo contro gli individui che, in quanto portatori di uno stato, di uno stigma, di un difetto qualsiasi, possono trasmettere alla loro discendenza ... le conseguenze imprevedibili del male»; più in generale, cfr. Id., *Sorvegliare e punire*, Torino 2005; *Storia della follia nell'età classica*, con l'aggiunta di *La follia, l'assenza di opera e Il mio corpo, questo foglio, questo fuoco*, Milano 2012. Cfr. anche M. Stronati, *Il brigante tra antropologia e ordine giuridico: alle origini di un'icona dell'uomo criminale nel XIX secolo*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XXXVIII, cit., p. 954; M. Gibson, *Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica*, Milano 2008.

<sup>28</sup> Tribunale militare di Napoli, *Processo a carico di Salvatore Misdea imputato di insubordinazione con omicidio verso Superiore (Caporale), ed insubordinazione con diversi mancati omicidi verso sottufficiali, con aggravante di diversi omicidi in persone di soldati*, Resoconto stenografico raccolto e pubblicato per cura del Prof. Enrico Bottazzi, Napoli 1884, pp. 16 e ss.



ubbricato»<sup>29</sup>. Ma lo stato di ebbrezza dell'imputato, che dalle testimonianze e dai suoi stessi racconti appare come un soggetto il cui stile di vita includeva una certa propensione all'alcolismo, non rappresenta l'elemento decisivo per la difesa e i suoi periti: si tratta di un elemento che, combinato all'epilessia, fattore invece determinante ed annesso alla follia e alla conseguente delinquenza, impediva al soggetto la formazione di una volontà libera. Gli studi più recenti sull'alcolismo ritenevano di poter dimostrare anche una certa connessione tra alcolismo ed epilessia che in taluni casi sarebbe stata provocata dall'assunzione di alcune bevande a base di alcol, come ad esempio l'assenzio<sup>30</sup>. L'epilessia alcolica era dunque una patologia 'costruita' da Lombroso, il quale riteneva che questa spingesse ai suicidi e agli omicidi senza motivo<sup>31</sup>.

L'epilessia è collocata al centro dell'indagine sul grado di responsabilità di Misdea. Ma la posizione dei periti della difesa, cui si sottopongono alcuni quesiti intorno alle facoltà mentali dell'imputato, è abbastanza univoca: *la responsabilità non esiste* e il *libero arbitrio è molto problematico*. Misdea era l'esempio di come si formasse la *libertà morale*: la *coscienza morale* era un attributo di questa, cioè del *senso morale* che variava nelle persone, per cui poteva esser forte, o anche debole, artefatta, invertita fino ad azzerarsi nel caso di demenza, almeno secondo la ricostruzione della Scuola positiva e di coloro che vi gravitarono intorno.

Alcune patologie, come l'epilessia, qualora conclamate all'atto della leva, avrebbero dovuto avere come conseguenza la riforma del soggetto interessato. Come scriveva infatti Leonardo Cognetti de Martiis, medico militare, nel saggio *Il marinaio epilettico e la delinquenza militare*, già da qualche tempo si era constatato che «non poche manifestazioni dell'epilessia rivestono l'aspetto di modi esagerati della normale funzionalità nervosa, ond'è che non rare volte gli epilettici sembrano essere soltanto individui a forti tinte esagerati, impulsivi». Sulla scia di Lombroso, gli studi di Cognetti de Martiis segnalavano il serio pericolo che l'epilettico rappresentava per la società militare. Il processo a Misdea in questo senso è esemplare: dopo che il tribunale ordinario, su domanda della commissione di inchiesta, si era dichiarato incompetente e aveva riconosciuto la competenza del tribunale militare di Napoli<sup>32</sup>, il processo si svolse secondo il rito previsto dal codice

<sup>29</sup> G.B. Miraglia, *Parere freniatico-legale su Salvatore Misdea condannato dal tribunale militare di Napoli e fucilato la mattina del 21 giugno 1884*, Napoli 1884, p. 17. Miraglia, frenologo e direttore del morotrofito di Aversa, concordava con Lombroso sulla follia dell'imputato, ma molto meno sull'utilità della pena di morte. Entrambi periti della difesa, sostennero l'impossibilità date le condizioni psichiche di Misdea, che questi fosse capace di distinguere il giusto dall'ingiusto, in definitiva il bene dal male, e che fosse capace di pentimento. Su Miraglia cfr. G. Armocida, *Miraglia, Biagio Gioacchino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXIV, 2010, [http://www.treccani.it/enciclopedia/biagio-miraglia\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/biagio-miraglia_(Dizionario-Biografico)/).

<sup>30</sup> A. Zerboglio, *L'alcolismo. Studio sociologico-giuridico*, Torino 1892, p. 11.

<sup>31</sup> Ivi, p. 300; C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, Torino 1889, IV ed., vol. 2, pp. 296 e ss. Su Lombroso cfr. P. Marchetti, *s.v.*, in *Enciclopedia della cultura giuridica*, Roma (in corso di stampa). Nello studio che C. Lombroso e L. Bianchi, *Misdea e la nuova scuola penale*, Torino 1884, pp. 56 e ss. dedicano al caso Misdea e alla Scuola positiva, queste idee vengono sviluppate e chiarite.

<sup>32</sup> Il processo si svolge al Tribunale Militare di Napoli dal 19 al 30 maggio 1884 e si conclude con la condanna di Misdea alla pena capitale; si sottopone poi il ricorso al Tribunale Militare di Guerra e Marina di Roma, viene presentata istanza di grazia ma il Re non la concede. Durante il processo emergono, inoltre, i suoi precedenti penali. Il presidente del collegio giudicante è il ten. col. Nascimbene, coadiuvato dai maggiori Alimondi e Michel e dai capitani Bonari, Brusati, Mazzotta, Nazzati e Piacentini. La difesa è rappresentata dagli avvocati N. Marciano, P. Poerio e C. Villani; i testimoni a carico dell'imputato sono 50, mentre la difesa può presentarne solo 16. L'accusa presenta come periti Caleffi Cavi, Cimbri, Marini, Sadico e Vittorio, la difesa L. Bianchi, C. Lombroso, B. Miraglia e S. Venturi. La sentenza capitale viene eseguita mediante fucilazione con disonore il 20 giugno 1884 a Bagnoli. Cfr. G. Patarini, *Il processo Misdea*,

penale militare del 1870. Tra le perizie dei medici di parte, spicca appunto il nome di Lombroso, che partecipava attivamente all'esame di Misdea durante il processo. Lo dichiarava delinquente nato, imbecille morale e questo stato si associava all'epilessia. L'imbecillità morale era deducibile anche da alcuni tratti somatici (tipici dei calabresi, dirà Lombroso) come la forma degli zigomi, della fronte, lo strabismo, ecc. L'appiattimento della fronte e il profondo affossamento ai lati del frontale avrebbero evidenziato una forma di atavismo ritenuta collegabile alla follia morale. In generale però si riscontra la volontà di non dare peso, in sede processuale, agli elementi che avrebbero ricondotto a forme di "regionalismo", cioè a quell'antagonismo tra regioni che nell'esercito doveva essere molto forte e che aveva condotto Misdea a sentirsi offeso per le derisioni sulle sue origini e che lo avevano esasperato a tal punto da imbracciare il fucile e sparare. Mentre per i periti della difesa il calabrese Misdea è malato, e la difesa non lo ritiene responsabile della strage commessa, per l'accusa egli era capace al momento del fatto e sapeva quello che faceva.

L'incrocio tra delitto e follia – come è stato ben segnalato da Floriana Colao<sup>33</sup> e da Marco Miletta – era già da tempo oggetto di dibattito fin dagli scritti di Mittermaier e Carmignani<sup>34</sup>: l'imputazione del malato di mente creava molti dubbi, al punto che Carmignani scriveva, «L'alienazione di mente, onde apprezzare il giusto grado di scusa che ella imprime al delitto, ondeggia in una specie di mar burrascoso, in cui agitano, e spesso in senso contrario, la ideologia, la fisiologia, la medicina legale, la giurisprudenza e la legge»<sup>35</sup>.

Le analisi di tipo statistico dimostravano che il paese di provenienza di Misdea, Girifalco, in provincia di Catanzaro, era un paese definito nel processo *sui generis*, di molteplici pazzi, e rinchiusi nel manicomio provinciale che aveva proprio in quel luogo la sua sede.

Il problema poi dei cosiddetti prosciolti folli era sicuramente esistente. Luigi Lucchini restava convinto che le indagini sulla imputabilità potessero essere solo di supporto ma non dovevano sostituirsi al magistero penale. Restava al giudice, dunque, *peritus peritorum*, decidere anche sullo stato mentale del reo e quindi sulla sua follia, totale o parziale; di avviso opposto alcuni esponenti della Scuola positiva, per i quali, l'ignoranza di certi fenomeni, come quelli epilettici, da parte del *foro*, avrebbe legittimato una prevalenza della perizia medico-psichiatrica. La difficoltà di distinguere il pazzo dal criminale determinava incertezza in ordine al giudizio e alla pena, che si sarebbe dovuta muovere tra la custodia e l'afflizione<sup>36</sup>.

Il processo a Misdea, probabilmente per il clamore che era stato in grado di suscitare, riportava al centro del dibattito questioni irrisolte, come quella dell'imputabilità, della pena di morte specie per i militari. La disputa tra abolizionisti e conservatori era sembrata temporaneamente chiusa con la vittoria dei primi, se non fosse che la questione era

---

in <http://w3.uniroma1.it/dsmc/old/ricerca/materiali/Patarini.pdf>

<sup>33</sup> F. Colao, *Un'«esistenza mezzo legale mezza no»*. *Il manicomio giudiziario nell'Italia liberale*, in F. Colao – L. Lacchè – C. Storti – C. Valsecchi (curr.), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2011, pp. 439-463.

<sup>34</sup> G. Carmignani, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Pisa 1831, II, pp. 183 e ss. Su questo autore cfr. il volume di M. Montorzi (cur.), *Giovanni Carmignani (1768-1847) maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, Pisa 2003.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> F. Colao, *Un'«esistenza mezzo legale mezza no»*, cit., p. 447.

rimasta aperta per i militari, relativamente ai quali invece la pena di morte continuava ad essere irrogata. Dalla pagine della *Rivista Penale*, nella *Rassegna parlamentare*, a proposito di una interrogazione presentata dall'on. Giovagnoli, il quale nella prima tornata del 30 maggio proponeva di sentire il ministro della guerra sulla dolorosa frequenza di suicidi e omicidi che si verificava da qualche tempo nelle caserme del Regno, si notava che: «Discutendosi il bilancio della guerra, il commissario regio, on. Pelloux, toccò questo tasto, e trovò anche lo specifico per rimediarvi: tagliar corto! E lo si volle anche provare! E lo dissero efficace! Fenomeni patologici del tempo!»<sup>37</sup>. La nota, riconducibile al Direttore, anticipava quanto Lucchini avrebbe scritto nel suo saggio sui soldati delinquenti, ma rappresentava anche una sorta di diagnosi dolorosa dei *mala tempora*.

Lucchini respingendo le accuse di alcuni che gli rimproveravano di essere portatore di una curiosità morbosa nel dettagliato racconto sulla fucilazione di Misdea e degli ultimi istanti della sua vita, ricorderà come non la personale curiosità ma la volontà di dimostrare l'inutilità e il sentimento di ripugnanza dei cittadini verso tale pena, ripugnanza condivisa da quei soldati che, commilitoni del reo, venivano chiamati in prima persona ad eseguire il reo, lo avevano mosso ad inserire proprio quella parte così 'macabra' nel suo libro. Lucchini rivendicava di non aver mai combattuto la pena di morte sul piano del solo e mero umanitarismo: non per sentimento, ma anzi proprio mettendo da parte la propria affettività egli ripeteva che, dopo circa nove anni di silenzio del patibolo, la pena di morte andava combattuta sia dal punto di vista dell'esperienza che da quello dell'interesse sociale, anche facendo ricorso alle scienze sperimentali come la fisiologia, la psicologia e la statistica. In questo lavoro si ha un anticipo di quello scontro che si sarebbe verificato attraverso la *Rivista Penale* ma che Lucchini consumava per intero, in una sorta di operazione catartica, dando alle stampe *I Semplicisti* nel 1886. L'occasione offerta dal caso di Misdea, considerato folle, epilettico, almeno secondo la perizia svolta da Lombroso, era irripetibile. E Lucchini si pronunciava sul punto senza reticenze. L'imputabilità del malato di mente creava molti dubbi. La questione dei manicomi giudiziari<sup>38</sup>, quegli *speciali asili*, sembrava da doversi affrontare, secondo Lucchini, solo con l'intervento del legislatore.

Il processo a Misdea, come ad altri militari di quegli anni, quale quello di Scaranari, carabiniere, e di Marino, carabiniere anch'egli, rivelava alcuni elementi da tenere in considerazione: innanzi tutto, l'esigenza di ordine, che nella sua dialettica con la libertà, tendeva a prevalere. Al contempo, il problema posto dalla sanzione penale che doveva, all'interno della speciale giustizia penale militare, coordinarsi sempre con la giustizia ordinaria, quindi il nodo dell'imputabilità.

Secondo Luigi Lucchini la delinquenza doveva essere considerata una funzione sociale e naturale, funzione quanto mai funesta e deleteria ma inevitabile. L'adattamento dell'individuo alla vita nel consorzio sociale non sempre funzionava bene ed era impossibile che non vi fosse all'interno di una società un certo «numero di spostati, i quali sono naturalmente tratti all'operare criminoso». E Lucchini dichiarava di giungere a queste

<sup>37</sup> L. Lucchini, *Nota*, in *Rassegna parlamentare italiana*, in "Rivista Penale", XX (1884), p. 304.

<sup>38</sup> Cfr. sul punto, tra gli altri, F. Saporito, *Manicomio*, in *Enciclopedia italiana*, [http://www.treccani.it/enciclopedia/manicomio\\_\(Enciclopedia-Italiana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/manicomio_(Enciclopedia-Italiana)/); F. Colao, *Un'«esistenza mezzo legale mezza no»*, cit., p. 440; A. Borzacchiello, *Alle origini del manicomio criminale*, in *Mi firmo per tutti. Dai manicomi criminali agli ospedali psichiatrici giudiziari, un'inchiesta e una proposta*, Roma 1997; P. Martucci, R. Corsa, *Origini del manicomio criminale nella psichiatria positivista del tardo '800*, in "Studi sulla questione criminale", I (2006), pp. 79 e ss.; F. Migliorino, *Bonifica umana*, in *Il corpo come testo. Storie del diritto*, Torino 2008, pp. 128 e ss.; Id., «*Il sacro egoismo della razza*». *La clinica dell'uomo nuovo*, in F. Migliorino (cur.) *Scarti d'umanità. Riflessioni su razzismo e antisemitismo*, Genova 2010, pp. 125 e ss.

conclusioni senza stare a scomodare i recenti postulati dell'antropologia e della psichiatria e senza che importasse sapere se ciò dipendeva dalle funzioni organiche o dalle facoltà mentali, dal volume del cervello, ecc., e cioè lasciando da parte per usare le sue parole «ogni eccentrica esagerazione sui rapporti che possono geneticamente intercedere tra la capacità psichica e il senso morale...e la conformazione del cranio...». Lucchini, individuava così due elementi determinanti la condotta di un individuo: l'attitudine e l'ambiente, e cioè fattori individuali e sociali<sup>39</sup>.

I periti della difesa di Misdea sostennero invece, sia in primo grado che di fronte al Tribunale supremo di guerra e marina, che egli fosse pazzo: la perizia di parte infatti si appoggiava sulle asimmetrie della faccia, l'eccentricità del discorso, il presunto cannibalismo del Misdea e l'epilessia. Lucchini si dichiarava scettico e molto dubbioso sulla fondatezza di queste teorie<sup>40</sup> e delle perizie da accettare «col beneficio di un severo e largo inventario», e sebbene ritenesse traballante la perizia dei medici di parte dato anche lo stato egli diceva «dell'odierno informe ordinamento di questa funzione processuale», il dubbio di un errore irreparabile, avrebbe dovuto almeno consigliare il «temperamento della grazia»<sup>41</sup>, che però fu negata. In una sorta di agone, le due principali scuole della scienza penale del momento pervenivano a soluzioni molto distanti rispetto al problema della criminalità dei militari e più in generale sul tema dei diritti e delle garanzie. Un malcelato razzismo come si è visto, affiorava tra le carte processuali: l'epilessia e altre forme convulsive erano considerate prevalenti nelle regioni meridionali d'Italia<sup>42</sup>, mentre circolava l'idea che gli omicidi nell'esercito fossero soprattutto commessi da epilettici o meglio soggetti epilettoidi, e Ferri stesso parlando di delinquenza militare nella *Sociologia criminale*,<sup>43</sup> avrebbe ricordato l'opportunità di escludere dalla milizia gli affetti da pazzia ereditaria o epilessia per evitare «il ripetersi di casi di Misdeismo», ovvero quella che a suo avviso era ormai considerabile una forma di omicidio con massacro di più persone commesso da militari contro compagni e superiori<sup>44</sup>. Il Misdeismo diveniva così quasi una fattispecie penale speciale, con rilevanza però tutta interna all'esercito. È quanto gli rimprovererà Carlo Lanza, avvocato e ufficiale artigliere, ricordando che la pericolosità del soldato poteva nuocere all'intera società civile e dunque che la rilevanza del Misdeismo avrebbe dovuto avere carattere generale.

Al di là delle polemiche, una parte della scienza giuridica resterà contraria agli alienisti, alla classificazione delle frenopatie e ai manicomi criminali, che avrebbero rappresentato una vera ferita per la legalità, se non fatti per legge, fissando le norme fondamentali a tutela e a garanzia dei cittadini. Al contempo, ad esempio Lucchini dimostra di conoscere bene gli studi medici e psichiatrici e quelli sull'imputabilità individuale, e usa le indagini statistiche, costruisce un discorso intorno alle cause della delinquenza, tessendo una trama fatta di vari fili, impiegando le “interviste” agli imputati e ai delinquenti che per varie ragioni aveva avuto l'opportunità di incontrare e con cui aveva parlato, usando alcuni degli strumenti di studio della personalità dei delinquenti che in quel momento si stavano affermando, collocandosi sul piano del delitto come fenomeno sociale. Ponendosi con

<sup>39</sup> L. Lucchini, *Soldati delinquenti*, cit., pp. 44-47.

<sup>40</sup> C. Lanza, *La delinquenza militare. Il contributo delle leggi biologiche e giuridiche alla sua prevenzione con appendice sulla responsabilità civile dello Stato per il danno arrecato dal delinquente soldato*, Roma 1907, p. 12.

<sup>41</sup> Ivi, p. 49.

<sup>42</sup> L. Cagnetti De Martiis, *Il marinaio epilettico*, cit., p. 19.

<sup>43</sup> E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino 1900, p. 224.

<sup>44</sup> *Ibidem*; C. Lanza, *La delinquenza militare*, cit., p. 12.

questo atteggiamento di fronte alla persona del delinquente, era evidente come fosse comunque in atto un processo inarrestabile di formazione di un'altra scienza del diritto penale. Lucchini esaminava la percentuale di delitti nell'esercito a partire dagli anni '70 dell'Ottocento, distinguendo i reati comuni da quelli strettamente attinenti alla disciplina, la percentuale di suicidi, riuscendo con intelligenza a tirare le somme e a dedurne come conseguenza uno stato di disagio dei soggetti sottoposti alla leva militare. Prevedeva un futuro senza eserciti permanenti, con addestramenti periodici e brevi dei cittadini alle armi e alla difesa della patria. Denunciava gli abusi della vita in caserma, i motteggi, le derisioni tra compagni e superiori, le provocazioni, quelle stesse provocazioni che Misdea aveva subito e che erano la causa dell'improvvisa sparatoria. Inoltre, sul piano delle *guarentigie fondamentali del patrio Statuto*, vi era stata una chiara violazione del principio del giudice naturale o comunque delle ordinarie norme della ripartizione della giurisdizione<sup>45</sup>. Infatti, l'eccidio di Pizzofalcone era stato riconosciuto come reato continuato, e collocato all'interno della fattispecie dell'insubordinazione, che però riguardava solo alcuni dei fatti commessi da Misdea. Peraltro gli atti più gravi erano stati realizzati ai danni dei semplici commilitoni e non dei graduati, e quindi esulavano dal crimine dell'insubordinazione per collocarsi nell'ambito del reato comune. Si trattava di un evidente caso di connessione tra reati di tipo militare e comune, e in tale ipotesi, come sanciva l'art. 338 cpm, il caso sarebbe dovuto cadere sotto la giurisdizione della magistratura ordinaria (cioè in tal caso della Corte d'Assise). Sempre a non voler considerare pazzo Misdea. Ma la sua malattia, ammesso che di malattia di mente si trattasse, fu curata in «piazza d'armi a polvere e piombo». Questo denunciava Lucchini e al contempo ricordava la battaglia che si era combattuta contro i *patibolisti di antico e nuovo conio* e criticava soprattutto questi ultimi, per i quali il capestro era un mezzo di prevenzione della recidiva<sup>46</sup> e utile per risolvere il problema dei costi della detenzione per lo stato, trincerandosi dietro le formule della difesa sociale.

Nel suo complesso la vicenda di Salvatore Misdea è esemplificativa di come la scienza giuridica affrontasse nel corso della seconda metà del secolo XIX alcuni punti cruciali per il 'penale costituzionale'. Imputabilità, giudice naturale, scala penale, garanzie processuali, la perizia tecnica e la sua rilevanza all'interno del processo penale erano tutti temi al centro del dibattito scientifico di quegli anni e rappresentavano momenti e occasioni per un ripensamento di alcuni istituti e un tentativo, laddove possibile, di affinare lo sguardo del giurista e orientare le scelte di politica del diritto.

---

<sup>45</sup> L. Lucchini, *Soldati delinquenti*, cit., p. 100.

<sup>46</sup> Su cui cfr. P. Marchetti, *L'armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia*, Ancona 2008.